

# ***Statuto Associativo***

***come modificato con assemblea ordinaria del 29 ottobre 2013***

## ***Art. 1 - Costituzione***

È costituita l'associazione culturale: "Ius et Gestio associazione tra studiosi dell'istituto giuridico delle misure patrimoniali antimafia" in sigla:

### ***"Ius et Gestio"***

L'Associazione che persegue esclusivamente scopi di studio e ricerca, non ha finalità di lucro.

L'Associazione è sede di confronto tra le esperienze degli operatori del campo della gestione giudiziaria di patrimoni sequestrati provvisoriamente o definitivamente confiscati in procedimenti giudiziari contro la criminalità organizzata, come Magistrati, Funzionari di Polizia Giudiziaria, Funzionari dell'Amministrazione delle Finanze e in particolare di coloro che assumono incarichi di amministrazione e/o custodia giudiziaria dei patrimoni stessi. Essa è aperta al contributo scientifico di giuristi.

## ***Art. 2 - Sede***

L'Associazione ha sede in Napoli, attualmente in Viale Augusto n.132.

Il trasferimento della sede potrà aver luogo su deliberazione dell'assemblea degli associati senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

## ***Art. 3 - Durata***

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata.

## ***Art. 4 - Scopi***

L'Associazione ha lo scopo di formulare indirizzi di corretta ed efficace applicazione della normativa antimafia per il migliore conseguimento della sua alta finalità sociale ed economica; sua finalità è altresì di promuovere, ove necessario, idonei correttivi legislativi.

Per il conseguimento del suo scopo l'Associazione istituirà commissioni permanenti di studio e consultazione e promuoverà ogni utile iniziativa di confronto, prima fra tutte l'organizzazione di convegni e dibattiti in materia.

## ***PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI***

## **Art. 5**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquistati e conferiti;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote associative annuali che vengono fissate, in misura uguale per tutti i soci fondatori ed ordinari, dall'assemblea che approva il bilancio; contributi straordinari degli associati possono essere deliberati dall'assemblea in relazione ad esigenze particolari;
  - b) dai proventi conseguiti con l'organizzazione o partecipazione a manifestazioni in materia di diritto e criminalità organizzata;
  - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con scopo affine o che facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 6**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

## **SOCI**

### **Art. 7**

Possono essere soci dell'Associazione Ius et Gestio le persone fisiche aventi la capacità di agire; sono soci "*Fondatori*" coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione partecipando alla sottoscrizione dell'atto costitutivo; sono soci "*Ordinari*" tutti coloro che, riconoscendosi negli scopi associativi di cui all'art. 4, successivamente ne facciano richiesta scritta approvata dal Consiglio Direttivo; sono soci "*Onorari*" le personalità che abbiano doti

morali indiscusse e, alternativamente, una competenza della materia di rilievo, abbiano incarichi o li abbiano avuti in passato nell'ambito delle questioni legate alle amministrazioni o custodie giudiziarie, siano personalità di grande spessore giuridico o istituzionale; sono soci "Junior" le persone fisiche che non possono vantare una maturata esperienza nel settore delle amministrazioni e delle custodie giudiziarie, ma che hanno vivo interesse a divenire conoscitori della materia.

Decorso un anno dall'ammissione quale socio junior si acquisisce, di diritto, la qualifica di socio ordinario con i conseguenti diritti e doveri inerenti tale qualifica.

Tutti gli associati hanno uguali diritti di partecipazione alla vita associativa. Ai soci fondatori ed ai soci ordinari spetta il diritto di voto su tutte le materie; al socio onorario spetta il diritto di voto esclusivamente sulle materie di indirizzo dell'Associazione. Al socio junior non spetta alcun diritto di voto.

La qualifica di socio non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde col recesso o l'esclusione motivata del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8**

Le modalità di ammissione sono disciplinate dal Regolamento.

L'organo direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al regolamento e l'inesistenza di motivi di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda ammettendo, previa valutazione degli incarichi di amministrazioni giudiziarie emergenti dal prodotto curriculum professionale, il richiedente quale socio ordinario oppure junior, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale annuale ove dovuta. Il rigetto della domanda di ammissione avviene con delibera motivata da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni.

### **Art. 9**

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per esclusione dovuta all'inosservanza degli obblighi stabiliti nel successivo art. 10. Le dimissioni possono essere esercitate mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo anche elettronico idoneo ad identificare il soggetto firmatario e a certificare l'invio telematico, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso stesso, da indirizzarsi presso la sede dell'associazione. L'esclusione avviene con le stesse modalità previste per il rigetto della domanda di ammissione.

## **Art. 10**

Gli associati sono obbligati:

1. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
2. se professionisti, all'osservanza dei principi dell'etica professionale e della deontologia previsti dai rispettivi albi professionali;
3. al versamento della quota associativa se soci fondatori o ordinari ;
4. a non assumere alcun incarico professionale né direttamente né per interposta persona, da soggetti nei confronti dei quali è stato già espletato un mandato giudiziario;
5. a non offrire la propria consulenza o assistenza professionale a propositi, terzi intestatari o imputati nei procedimenti giudiziari che implicano misure patrimoniali.

La decadenza dalla qualifica di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo ogni volta che ricorra la violazione di uno o più dei precedenti obblighi, nonché nell'ipotesi di assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione ed in ogni caso qualora l'associato sia condannato per reati che comportino la sospensione dei diritti civili e l'interdizione dai pubblici uffici.

Fermo quanto previsto e disciplinato nei precedenti commi in caso d'inottemperanza oppure di violazione di delibere assembleari o consiliari, il Consiglio Direttivo potrà deliberare una censura a carico dell'associato con eventuale invito ad ottemperare. La violazione degli obblighi sanciti nella censura costituirà motivo di delibera di esclusione dell'associato.

## **Art. 11 - Regolamento**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'associazione ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, l'Organo direttivo potrà elaborare apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

## **Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Vicepresidente;

Il Segretario;

Il Revisore;

Il Tesoriere.

## ***L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI***

### ***Art. 13***

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, aventi diritto al voto a sensi del precedente art. 7, ed è convocata dal Segretario, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno in sessione ordinaria.

L'Assemblea delibera sulle linee generali e sul programma delle attività annuali dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari. Essa approva il bilancio dell'Associazione e delibera annualmente l'importo della quota associativa. Provvede infine all'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei soci.

Ogni socio risultante dal libro soci ha diritto ad un voto e può essere portatore di cinque deleghe al massimo.

L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della data fissata, mediante avviso diramato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo comunicato all'organo amministrativo; nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine delle materie da trattare.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e video collegamento e l'espressione del voto per corrispondenza, fax o posta elettronica. Chi esprime il voto secondo tali modalità si considera intervenuto all'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, calcolando le deleghe.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### ***Art. 14***

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio in tutti i casi in cui le deliberazioni non riguardino una responsabilità di consiglieri.

### **Art. 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 16**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea ogni tre anni, assicurando la presenza di soci fondatori in numero almeno pari al 50% (cinquanta per cento) dei componenti.

Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento dei fini associativi deliberati dall'assemblea, programma l'attività, vigila sull'osservanza da parte degli associati delle disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento interno, ammette a far parte dell'associazione quanti ne abbiano fatto richiesta, deliberando in merito all'inserimento nella categoria di soci "ordinari" oppure di soci "junior", predispone il rendiconto annuale.

Esso decade qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri; il Consiglio può operare con soli tre membri in carica ma deve al più presto convocare l'assemblea per la ricostituzione del numero minimo di consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal presidente o su richiesta di tre consiglieri o del Revisore, è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri e può deliberare col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso assegna al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le cariche nel Consiglio Direttivo sono onorifiche.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art. 17**

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, egli coordina e promuove l'attività del consiglio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

### ***IL VICEPRESIDENTE***

#### ***Art. 18***

In tutti i casi di assenza del Presidente impedimento o delega temporanea, la carica viene assunta dal Vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

### ***IL SEGRETARIO***

#### ***Art. 19***

Il Segretario svolge la funzione di collaborazione col presidente ed è incaricato della tenuta del libro soci, dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo; egli cura la diramazione delle convocazioni del consiglio e dell'assemblea.

Il Segretario riceve le richieste di adesione all'associazione e le sottopone al consiglio direttivo che ne delibera l'accettazione; le richieste di recesso pervenute per iscritto vengono adempiute dal segretario senza autorizzazione del consiglio.

### ***IL TESORIERE***

#### ***Art. 20***

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne tiene la contabilità; controlla la tenuta dei Libri contabili; predispone il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo che sottopone al consiglio direttivo per l'approvazione.

### ***IL REVISORE***

#### ***Art. 21***

Il Revisore Contabile è nominato dall'assemblea e dura in carica per un triennio. L'incarico di Revisore Contabile è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il revisore verifica la regolarità della contabilità e la legittimità delle deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo con potere meramente consultivo, esprime relazione scritta all'assemblea che approva i bilanci dell'associazione.

#### ***Art. 22 - Scioglimento***

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La delibera di scioglimento deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

#### ***Art. 23 - Clausola Compromissoria***

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l'associazione, nonché quelle promosse da e nei confronti del Presidente, consiglieri e revisori, comunque relativa al rapporto associativo, sarà devoluta alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. proc. civ. e dagli art. 34 - 36 del D.Lgs. 5/2003.

#### ***Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie***

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme vigenti in materia.